



Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 31/05/2016

prot. n°11185

Spett. le

Inviata a mezzo PEC:

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO FABBRICATO DENOMINATO “MATERNO INFANTILE” PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA. CIG 66605679C2. CUP F93H14000020008.

QUESITO:

La scrivente Società, intenzionata a partecipare alla gara in oggetto in qualità di mandataria di un costituendo Raggruppamento Temporaneo, con la presente chiede di ricevere conferma circa la possibilità, per il progettista firmatario dello Studio di Fattibilità dell’intervento di che trattasi, di partecipare all’affidamento di quanto oggetto della presente gara, giusta le disposizioni di cui all’art. 24, comma 7, del Decreto Legislativo N. 50 del 18/4/2016.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 30/05/2016 ed in atti al prot. n. 11006 di questa Azienda Ospedaliera, si conferma che per il progettista firmatario dello Studio di fattibilità dell’intervento di cui trattasi, non sussistono preclusioni alla partecipazione alla procedura di gara, essendo confermato tale assunto dalle stesse Linee guida dell’Anac attuative del nuovo Codice appalti, relative all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, laddove, al paragrafo III° punto 2 di pag. 2, si asserisce testualmente che *“le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, può legittimamente ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che abbia redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento*

delle varie fasi della progettazione, permanendo, ai sensi dell'art. 24, comma 7, il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori".

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365